

6.8 Adeguamento automatico delle pensioni di guerra al costo della vita

Indice:

- a. Indennità Integrativa Speciale
- b. Perequazione degli importi base ed assegni accessori
- c. Normativa di riferimento

L'adeguamento automatico delle pensioni di guerra al costo della vita, si è realizzato in principio attraverso l'attribuzione di un assegno accessorio denominato Indennità Integrativa Speciale, e successivamente con la perequazione annuale degli importi della pensione base e di tutti gli assegni accessori.

a. Indennità Integrativa Speciale

L'*Indennità Integrativa Speciale*, è stata disciplinata dall'art. 74 del D.P.R. 915/78 e successivamente soppressa definitivamente dall'art. 1 del D.P.R. 834/81, a decorrere dal 1/1/1982. L'indennità medesima veniva determinata annualmente, con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto Centrale di Statistica. L'assegno non spettava a coloro che fruivano di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della o con analoghi sistemi di adeguamento automatico. Con la soppressione dell'Indennità Integrativa Speciale coloro che fruivano di detto assegno lo conservano a titolo di assegno personale, non rivalutabile, sempre subordinato alla condizione della non cumulabilità.

b. Perequazione degli importi base ed assegni accessori

Il suddetto art. 1 del D.P.R. 834/81 ha introdotto, nell'ambito delle pensioni di guerra, un meccanismo analogo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, con la differenza che le percentuali di variazione vanno applicate su tutti gli assegni in godimento, ivi compresi gli assegni accessori, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno; tali percentuali sono di volta in volta stabilite con decreto del Consiglio dei Ministri in base alla media annua di variazione degli stipendi degli operai dell'industria.

c. Normativa di riferimento

- ✓ D.P.R. 915/78
- ✓ D.P.R. 834/81